



Bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione ai sensi della Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002”.

Indice

- RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 3
Art. 1) FINALITA' E RISORSE	pag. 3
1.1. Finalità e obiettivi	
1.2. Dotazione finanziaria	
Art. 2) DESTINATARI DEL SOSTEGNO E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	pag. 3
2.1. Destinatari	
2.2. Requisiti di ammissibilità	
2.3. Verifica dei requisiti di ammissibilità	
Art. 3) TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AIUTO	pag. 8
3.1. Progetti ammissibili	
3.2. Massimali	
3.3. Durata e termini di realizzazione del progetto	
3.4. Spese ammissibili	
3.5. Intensità dell'agevolazione	
3.6. Cumulo con altre agevolazioni	
Art. 4) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	pag. 10
4.1. Modalità e termini di presentazione della domanda	
4.2. Domande non ammissibili	
4.3. Documentazione a corredo della domanda	
Art. 5) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	pag. 12
5.1. Istruttoria di ammissibilità	
5.2. Integrazione documentale e soccorso istruttorio	
5.3. Cause di inammissibilità	
5.4. Valutazione delle domande	
5.5. Graduatoria	
Art. 6) REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	pag. 15
6.1 Obblighi del beneficiario	

- 6.2. Modifiche dei progetti
- 6.3. Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento
- 6.4. Procedura di modifica del beneficiario nei casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo
- 6.5. Fattispecie di modifica del beneficiario

Art. 7) EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE pag. 19

- 7.1. Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
- 7.2. Modalità dell'erogazione dell'aiuto
- 7.3. Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

Art. 8) CONTROLLI E REVOCHE pag. 20

- 8.1. Controlli e ispezioni
- 8.2 Decadenza dal beneficio
- 8.3 Rinuncia
- 8.4 Revoca e recupero dell'aiuto
- 8.5 Rimborso forfettario a carico dei beneficiari

Art. 9) DISPOSIZIONI FINALI pag. 22

- 9.1 Informativa e tutela dei dati personali
- 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
- 9.3 Disposizioni finali

ELENCO ALLEGATI pag. 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'amministrazione regionale attua il presente intervento coerentemente con quanto previsto da:

- Legge regionale 34/2013 “Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla L.R. 35/2000, alla L.R. 22/2002 ed alla L.R. 32/2002”;
- Legge regionale 71/2017 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese”, così come modificata dalla legge 16/2020 “Misure di semplificazione e trasparenza” e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 46/2011 “Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre”

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana intende dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del suo Statuto, in relazione alla promozione del pluralismo dell'informazione e a quanto previsto dalla l.r. 34/2013 sul sostegno alle imprese di informazione che operano in ambito locale. Questo anche attraverso la tutela del lavoro e dell'occupazione dei giornalisti e degli altri operatori dell'informazione, l'attivazione di percorsi formativi connessi ai mutamenti del sistema dei media, il sostegno all'innovazione organizzativa e tecnologica.

Il sostegno si concretizzerà sotto forma di contributo e verrà concesso in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia, nonché ai principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad euro 1.500.000,00.
È possibile l'assegnazione di risorse aggiuntive in caso di ulteriore futura disponibilità.

2. DESTINATARI DEL SOSTEGNO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari

Possono presentare domanda imprese editoriali con sede operativa in Toscana, appartenenti alle seguenti categorie:

- emittenti televisive in ambito digitale terrestre
- emittenti radio via etere
- quotidiani on line, agenzie on line e periodici on line

Le imprese editoriali che hanno più di una testata possono presentare una domanda per ciascuna testata posseduta.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda, ogni testata richiedente dovrà possedere i requisiti relativi previsti dalla legge regionale 34/2013, all'articolo 3, in relazione ai dipendenti inquadrati con contratto giornalistico a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti:

- 1) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri, per questi ultimi attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- 2) presenza di personale giornalistico dipendente, di cui sia accertata la regolarità contributiva, assunto con contratto di categoria sottoscritto dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI-AERANTI-AERANTI CORALLO) e, relativamente alle emittenti radiotelevisive locali, dalla Federazione radio televisioni (FRT);
- 3) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso così come definito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);
- 4) In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, della l.r. 34/2003, per ciascun ambito individuato al paragrafo 2.1 del presente Bando l'impresa deve possedere anche i seguenti specifici requisiti:

a) per le emittenze televisive in ambito digitale terrestre (DTT):

- segnale di copertura del territorio ricadente per almeno il 70% in territorio toscano o, in alternativa, il 90% del territorio toscano per chilometri quadrati illuminati;
- attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due (giornalisti) iscritti impiegati;
- redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti;
- la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 – 22:30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz'ora delle due ore e mezza suddette, di contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana.

b) per le emittenze radiofoniche via etere:

- copertura territoriale per almeno il 70% in territorio toscano;
- attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;
- redazione giornalistica con almeno due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
- informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.00 – 22.30).

c) per quotidiani on line, agenzie on line e periodici on line:

- attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da

- praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto (giornalista) impiegato;
- redazione giornalistica con almeno uno/due giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;
 - informazione locale autoprodotta per almeno il 60% degli articoli pubblicati.

Inoltre le emittenti televisive, le emittenti radio, i quotidiani, le agenzie e i periodici on line dovranno:

5) essere testate giornalistiche registrate presso la cancelleria di un tribunale della Regione Toscana e iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) e avere almeno una redazione operativa in Toscana che risulti da visura camerale;

6) essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente (Registro imprese/REA) e risultare attiva;

7) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

8) essere economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

9) non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all'impresa e non sanabili, secondo quanto previsto dall'art. 21 della Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese" e ss.mm.ii. Si precisa che, ai sensi della DGRT n. 1243 del 15/09/2020, l'art. 23 della L.R. 71/2017 che prevede l'esclusione dalla partecipazione a bandi di agevolazione per i tre anni successivi all'adozione di provvedimenti di revoca, limitatamente alle fattispecie di cui all'articolo 21, 4 lett. e), ed quelle di cui all'articolo 22, viene disapplicato qualora le cause di revoca si siano manifestate dal 23 febbraio 2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza. Pertanto, per gli atti di revoca adottati nel periodo intercorrente tra le date sopra citate, i motivi di revoca di cui alle lettere a) e d) non saranno considerati rilevanti ai fini dell'inammissibilità della domanda;

10) avere un editore o rappresentante legale che non abbia riportato nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa:

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al

Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale

- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

11) essere in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in materia di:

- a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
- b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) inserimento dei disabili;
- d) pari opportunità;
- e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;

f) tutela dell'ambiente;

12) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare rispettare quanto previsto dalla normativa sul "de minimis";

13) non avere effettuato, nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del bando, riduzioni del personale superiori al 30%;

14) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti.

15) non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:

a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);

b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);

c) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);

d) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);

e) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

16) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari.

Sono oggetto di esclusione:

a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazioni in materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande;

b) le emittenti di televendita, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

c) le testate che, pur appartenenti alle categorie previste di beneficiari, risultino controllate da società o soggetti editoriali che editano anche testate giornalistiche

cartacee, quotidiane o di altra periodicità;

d) i quotidiani, agenzie e periodici con diffusione on line che risultino titolari di concessioni di frequenze televisive digitali.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e vengono autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso (ad eccezione del requisito di cui al punto 1) del paragrafo 2.2, che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica).

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

- verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1), 5), 6), 7), 9), 12) del paragrafo 2.2.
- verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 2), 3), 4) 8), 10), 11), 13), 14), 15), 16) del medesimo paragrafo 2.2, a valere sulle domande presentate.

3. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO

3.1 Progetti ammissibili

Sono ammissibili progetti informativi connotati da un profilo innovativo dal punto di vista contenutistico e tecnico e di particolare rilievo sotto il profilo dell'informazione istituzionale, con riferimento alle attività, le opportunità ed i servizi attivati dalla Giunta regionale.

Sono ammessi al presente sostegno le spese sostenute per la realizzazione dei suddetti progetti e ad essi direttamente correlati, comprese le spese sostenute per attività di formazione del personale collegata all'innovazione tecnologica e organizzativa per la realizzazione dei suddetti progetti.

Per le agevolazioni previste dal presente bando dovrà essere presentata, unitamente alla domanda di aiuto, una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto) corredata di tutta la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

La proposta progettuale dovrà illustrare nel dettaglio:

- gli obiettivi prefissati;
- le varie fasi del progetto;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali.

3.2 Massimali

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando dovrà essere:

- per le emittenti televisive in ambito digitale terrestre: non inferiore a euro 25.000 (venticinquemila/00) e non superiore a euro 40.000 (quarantamila/00)
- per le emittenti radio via etere: non inferiore a euro 15.000 (quindicimila/00) e non superiore a euro 30.000 (trentamila/00)
- per quotidiani on line, agenzie on line e periodici on line: non inferiore a euro 5.000 (cinquemila/00) e non superiore a euro 15.000 (quindicimila/00).

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del progetto.

Si specifica che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (es. quelle di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 12 mesi.

Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi.

3.4 Spese ammissibili

Tra le spese sostenute dall'impresa beneficiaria per la realizzazione del progetto ammesso, saranno ritenute ammissibili quelle, al netto di imposte, tasse e altri oneri, relative a:

- a) adeguamento delle apparecchiature/impianti necessario alla realizzazione dei progetti
- b) acquisto di hardware e software necessario alla realizzazione dei progetti
- c) servizi di agenzia stampa
- d) costi di connettività
- e) altri costi operativi
- f) spese relative al personale impiegato per il progetto, ivi comprese le spese di formazione.
- g) spese di promozione e pubblicità del progetto

Saranno ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Le spese di funzionamento di cui alle suddette lettere d), e), f) e g) devono essere collegate direttamente al progetto informativo e ad esso direttamente imputabili, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione dello stesso.

3.5 Intensità dell'agevolazione

L'agevolazione del progetto ritenuto ammissibile si realizza tramite la concessione di un contributo pari all'80% delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili per la realizzazione del progetto stesso, tenuto conto dei massimali di cui al par. 3.2. L'intensità del contributo potrà essere proporzionalmente rimodulata sulla base dei progetti ammessi e delle risorse disponibili.

L'aiuto verrà concesso in regime "de minimis" come disciplinato dal Reg. UE n. 2023/2831.

3.6 Cumulo con altre agevolazioni

Il sostegno concesso ai sensi del presente bando è cumulabile con altri aiuti di Stato purché tale cumulo non porti ad una intensità di aiuto complessiva superiore alle soglie previste nel suddetto Reg. UE n. 2023/2831, ovvero in altro regolamento di esenzione per categoria.

Il cumulo non dovrà in ogni caso tradursi in una intensità di aiuto superiore al 100% delle singole voci di costo ammissibili da più aiuti.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Modalità e termini di presentazione della domanda

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è fissato alle ore 16:00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul BURT.

La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on-line, previo accesso al sistema informatico <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/> tramite identità digitale (CNS/CIE/SPID).

Le istruzioni per la presentazione della domanda di aiuto sono contenute nella Guida al sistema Accesso Sicuro scaricabile al seguente link: https://www.sviluppo.toscana.it/accesso_sicuro.

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, completo di tutti i documenti obbligatori descritti di seguito, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il soggetto richiedente intende allegare in sede di presentazione della domanda.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>).

Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi non saranno, pertanto, ritenute ammissibili.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

Il richiedente deve utilizzare lo schema di domanda disponibile sul sito del soggetto gestore e rilasciare tutte le dichiarazioni richieste. Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla "presentazione" della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sulla pagina informativa dedicata al bando sul sito di Sviluppo Toscana Spa ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi

caricata sul sistema in upload.

4.2 Domande non ammissibili

Non sono ammissibili:

- le domande presentate fuori termine;
- le domande non sottoscritte digitalmente;
- le domande sottoscritte da persona non titolata alla firma;
- le domande sottoscritte da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta;
- le domande non corredate delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- la domanda di aiuto firmata digitalmente con algoritmo non conforme.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

La domanda di aiuto, disponibile per ciascuna tipologia di soggetto proponente, compilabile online, e generata in automatico dal sistema gestionale, contiene al suo interno le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000:

- A) Richiesta di contributo
- B) Scheda tecnica di progetto e piano finanziario
- C) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della Legge 34/2013;
- D) Dichiarazione di aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti
- E) Dichiarazione di non essere impresa in difficoltà
- F) Dichiarazione atti di revoca
- G) Dichiarazione precedenti penali
- H) Dichiarazione rispetto norme lavoro
- I) Dichiarazione assenza riduzioni personale
- J) Dichiarazione assenza carichi pendenti
- K) Dichiarazione assenza sanzioni AGCOM
- L) Dichiarazione assenza controllo testate, se ricorre
- M) Dichiarazione assenza concessioni di frequenze televisive digitali, se ricorre
- N) Dichiarazione di essere testate giornalistiche registrate presso la cancelleria di un tribunale della Regione Toscana e iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) e avere almeno una redazione operativa in Toscana che risulti da visura camerale;
- O) Dichiarazione divieto intestazione fiduciaria.

Dovranno inoltre essere caricati nell'apposita sezione di upload i seguenti documenti :

- P) Per le emittenti radio e tv, per i quotidiani, agenzie e periodici online: copia della autorizzazione o della concessione e copia del certificato di registrazione della testata c/o un Tribunale della Regione Toscana;
- Q) Documentazione necessaria alla verifica dei punteggi di valutazione.

Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento/dichiarazione di cui alle lettere da A a R saranno considerate inammissibili. La mancanza della

documentazione necessaria alla verifica dei punteggi di valutazione comporterà la non attribuzione del relativo punteggio. La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla sola documentazione presentata.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

I contributi di cui al presente bando sono concessi sulla base della graduatoria costituita in ordine ai punteggi di cui al successivo paragrafo 5.4, nel limite delle risorse messe a disposizione dal presente bando.

L'attività istruttoria verrà svolta dal settore regionale responsabile del procedimento avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto. L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità formale (v. paragrafo 5.1). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione;
- valutazione delle domande risultate ammissibili formalmente (v. paragrafo 5.4);
- approvazione degli esiti istruttori.

5.1 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 1 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio). Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione e attribuzione dei punteggi (vedi paragrafo 5.4).

L'istruttoria di ammissibilità, da concludersi entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, oltre all'eventuale sospensione dei termini per soccorso istruttorio di cui al paragrafo 5.2, è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno del paragrafo 4 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2. da verificarsi secondo le modalità stabilite al paragrafo 2.3.

5.2 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e selezione emerga l'esigenza di integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui sarà ritenuto necessario.

In questo caso, i termini di conclusione del procedimento si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti

dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.1 e 4.2;
- b) l'errato invio della domanda;
- c) la mancata sottoscrizione della domanda;
- d) il mancato rilascio delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- e) la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda elencata al paragrafo 4.3;
- f) l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità come previsti ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3;
- g) l'assenza del progetto.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

5.4 Valutazione delle domande

Per la definizione della graduatoria sarà istituita una apposita commissione di valutazione.

Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità saranno oggetto di valutazione e attribuzione dei punteggi sulla base dei seguenti criteri:

Caratteristiche progettuali:

- a) Qualità complessiva del progetto, con particolare riferimento alla coerenza tra obiettivi prefissati e modalità gestionali e finanziarie di realizzazione del progetto stesso: fino a 20 punti.
- b) Carattere innovativo del progetto dal punto di vista contenutistico e tecnico e sotto il profilo dell'informazione istituzionale: fino a 15 punti.

Organici giornalistici:

- a) 4 punti per ogni dipendente con contratto giornalistico di categoria a tempo pieno e indeterminato (Fnsi, Fnsi-Aeranti, Aeranti-Corallo, Rft).
Il punteggio sarà diminuito in caso di dipendenti part-time, in misura corrispondente alla percentuale di utilizzo.
- b) 2 punti per ogni dipendente donna con contratto giornalistico di categoria a tempo pieno e indeterminato (Fnsi, Fnsi-Aeranti, Rft).
Il punteggio sarà diminuito in caso di dipendenti part-time, in misura corrispondente alla percentuale di utilizzo.
- c) 2 punti per ciascuna unità di personale assunta a tempo pieno nell'anno precedente la pubblicazione del bando
- d) 1 punto per ciascuna unità di personale passata da tempo parziale a tempo pieno

nell'anno precedente la pubblicazione del bando.

Organici aziendali:

- a) 2 punti per ogni dipendente inquadrato con contratto diverso da quello giornalistico.
- b) 1 punto per ogni dipendente donna

Emittenti comunitarie:

- a) 2 punti per le emittenti televisive e radiofoniche riconosciute a carattere comunitario.
- b) 1 punto per ogni dipendente giornalista

Sistemi di certificazione:

- a) 3 punti per l'iscrizione a sistemi di certificazione Auditel, Audiweb e RadioTER ;
- b) sulla base delle graduatorie dei sistemi di certificazione, relative ai contatti medi e agli ascolti medi, in riferimento all'anno solare 2023, 20 punti al primo soggetto in graduatoria, un punto in meno per ogni posizione successiva in graduatoria.

I progetti saranno ammessi al contributo sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, sarà data precedenza a soggetti iscritti ai sistemi di certificazione di cui sopra.

In caso di parità, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della stessa.

5.5 Graduatoria

Le domande di ciascuna categoria sono inserite in una graduatoria sulla base dei punteggi di cui al precedente paragrafo e distinte in:

- ammesse e finanziate;
- non ammesse.

La Regione Toscana si riserva di diminuire l'intensità del contributo per consentire da subito il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

La Regione Toscana, tramite il Soggetto Gestore, provvede, nei 20 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite Posta Elettronica Certificata, di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata ed a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi di seguito riportati:

- 1) realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute in misura non inferiore al 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo le modalità previste dalla comunicazione di concessione, fermo restando l'investimento minimo per ciascuna tipologia di cui al paragrafo 3.2 del Bando. Tale misura sarà determinata facendo riferimento ai costi ammessi e validamente rendicontati in rapporto all'ultimo piano finanziario approvato, come risultanti dal controllo della rendicontazione finale di spesa;
- 2) realizzare il programma d'investimento entro un periodo massimo di mesi dodici dalla data del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi;
- 3) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e i dodici mesi successivi alla data del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 3.3 del bando, rispettando le prescrizioni contenute nel bando e, per quanto non espressamente previsto dal bando, le prescrizioni contenute nelle "Linee-guida" di rendicontazione;
- 4) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
- 5) comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di Beneficiario come specificato al paragrafo 6.3 del bando; nonché le variazioni intervenute durante il periodo di mantenimento dell'investimento, riguardanti il trasferimento degli obblighi ad un nuovo soggetto, come specificato all'art. 6.3 e 6.4 del presente bando;
- 6) richiedere all'amministrazione/soggetto gestore l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando al paragrafo 6.2 e disciplinate nelle Linee Guida varianti;
- 7) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- 8) rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;

- 9) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
- 10) per quanto attiene alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni, rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 3.6.
- 11) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i seguenti requisiti (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
- a) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri, per questi ultimi attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - b) la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del D. lgs. n. 231/2001, il quale dispone che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando:
 - 1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - 2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - 3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;
 - d) essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente e risultare attiva e appartenente ad una delle categorie di cui al paragrafo 2.1 del bando
 - e) essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
 - f) la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);
- 12) mantenere per tutta la durata del progetto, nonché, ai sensi dell'art 20 L.R. 71/2017 e s.m.i., per i 5 anni successivi all'erogazione dell'agevolazione, i seguenti requisiti:
- a) requisiti di cui al punto 12, lett. b), d), e) ed f);

b) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto”.

6.2 Modifiche dei progetti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato che dovranno essere preventivamente autorizzate.

6.3 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento

Ai sensi dell'art. 20 co. 1 della L.R. 71/2017 e ss.mm.ii., per periodo di mantenimento si intende n. 5 anni dall'erogazione a saldo dell'agevolazione.

1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate ai paragrafi a seconda della tipologia del beneficio concesso. Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo.

In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto co-obbligato rispetto agli obblighi di cui al punto n.14 del paragrafo 6.1, e risponde solidalmente in caso di inadempienza.

6.4 Procedura di modifica del beneficiario nei casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione

della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale. L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

6.5 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto). Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine, La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto). Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. UE 2023/2831.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto). Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. UE 2023/2831.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Ai sensi della L.R. n. 71/2017 e ss.mm.ii, e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario deve essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica e un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione.

Con riferimento al requisito 15) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione a qualsiasi titolo richiesta (anticipo, Saldo) verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato)

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata tramite la piattaforma on line il cui link è disponibile nel sito di Sviluppo Toscana. Nel sito di Sviluppo Toscana sono pubblicate le linee guida di rendicontazione (modalità e termini) a cui i beneficiari dovranno attenersi pena l'inammissibilità del progetto/spese rendicontate. Nel sito di Sviluppo Toscana è presente l'indirizzo PEC a cui i beneficiari potranno indirizzare le proprie comunicazioni.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto avviene su istanza del beneficiario, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando e previa rendicontazione della spesa nelle modalità descritte nel paragrafo 7.1

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto.

L'erogazione dell'Anticipo è richiesta tramite piattaforma on-line il cui link è

presente nel sito di Sviluppo Toscana nelle modalità e nei termini descritti nel sito stesso.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di due ulteriori semestri rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche. Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dalla verifica dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi.

Non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

8. CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità su tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

A. Dopo l'approvazione della graduatoria

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale effettua, a pena di decadenza dal beneficio, i controlli a campione sui requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.3, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, in misura non inferiore al 10% per i beneficiari finanziati.

B. Dopo la rendicontazione

Dopo la rendicontazione e prima dell'erogazione, l'Amministrazione regionale effettua i controlli documentali sulle spese ammissibili rendicontate.

I controlli sulle rendicontazioni avverranno con le seguenti modalità:

- rendicontazione attraverso i revisori legali: controllo annuale a campione sulla relazione tecnica rilasciata in forma asseverata ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 71/2017 e ss.mm.ii.

C. Prima dell'erogazione (anticipo, a saldo)

Prima dell'erogazione per anticipo/saldo, l'Amministrazione regionale effettua:

- controlli su tutti i soggetti beneficiari dell'erogazione in relazione ai requisiti di cui ai punti 1) 2) 3) 4) e 12) del paragrafo 2.2

D. Dopo l'erogazione a saldo

- controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari dell'erogazione per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando di cui al paragrafo 6.1.

In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura pari al 10%.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, e dal bando e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.2 Decadenza dal beneficio

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione regionale determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del beneficio.

Costituiscono cause di decadenza:

- il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità.

8.3 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C., al responsabile del procedimento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione.

8.4 Revoca e recupero dell'aiuto

Oltre a quanto previsto dall'art. 21 della L.r. 71/2017 e ss.mm.ii, costituiscono cause di revoca dell'aiuto:

- a) inerzia del beneficiario nonché realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso; in questo caso è disposta la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento;
- b) accertata indebita percezione dell'aiuto per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al beneficiario e non sanabili. In questo caso, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 123/1998, con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

L'Amministrazione regionale procede al recupero nel caso in cui beneficiario ha usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato.

8.5 Rimborso forfettario a carico dei beneficiari

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto, sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta

Regionale n. 359 del 20-05-2013 e Delibera di Giunta Regionale n. 990 del 18-09-2017.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela dei dati personali

Ai sensi del Reg UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy pro tempore vigente.

- Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale.
- Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è dirigente del Settore Comunicazione, cerimoniale ed eventi della Direzione generale della Giunta regionale.
- Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è Sviluppo Toscana S.p.A., nella persona del Direttore Generale pro-tempore.
- Gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Comunicazione, cerimoniale ed eventi della Direzione generale della Giunta regionale.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Comunicazione, cerimoniale ed eventi della Direzione generale della Giunta regionale della Regione Toscana.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del responsabile del procedimento con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta agli indirizzi di posta elettronica:

per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda di ammissione:

impreseinformazione@sviluppo.toscana.it

per informazioni e chiarimenti in merito all'ammissibilità e alla rendicontazione delle spese:

controllibandoinformazione@sviluppo.toscana.it

per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale:

supportoimpreseinformazione@sviluppo.toscana.it

9.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

L'indirizzo di PEC da utilizzare è:

asa-regimidaiuto@cert.sviluppo.toscana.it per la fase di gestione

asa-controlli@cert.sviluppo.toscana.it per la fase di rendicontazione e pagamento

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A) RICHIESTA DI CONTRIBUTO emittenze radiofoniche via etere

ALLEGATO B) RICHIESTA DI CONTRIBUTO quotidiani on line, agenzie on line e periodici on line

ALLEGATO C) RICHIESTA DI CONTRIBUTO emittenti televisive

ALLEGATO D) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

ALLEGATO E) Dichiarazione intestazione fiduciaria

ALLEGATO F) Dichiarazione assenza precedenti penali e atti sospensivi o interdittivi

ALLEGATO G) Dichiarazione assenza carichi pendenti

ALLEGATO H) Piano Finanziario

ALLEGATO I) Modello di garanzia fideiussoria